



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 giugno 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Sindaco del Comune di Cartura (PD) per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, acquisita al prot. Cdc n. 3269 del 16 giugno 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 20/2026, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

Il Comune di Cartura (PD), per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, chiede, ai sensi dell'art. 7, co. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un chiarimento in merito alla posizione dei soggetti che ricevono pagamenti per conto dell'Ente mediante l'impiego di POS o altri strumenti elettronici, con particolare riferimento alle seguenti questioni:

- se il maneggio di valori si realizzi anche qualora la riscossione avvenga mediante l'utilizzo di POS e altri strumenti elettronici di pagamento;
- se ai soggetti che riscuotono pagamenti tramite POS o altri strumenti elettronici debba essere attribuita la qualifica di agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale;
- nel caso di risposta affermativa al precedente punto, se colui che riscuote gli incassi per conto dell'Ente sia da considerarsi agente contabile anche qualora i versamenti confluiscono direttamente nel conto del tesoriere.

DIRITTO

1. Pregiudiziale all'esame nel merito dei quesiti sottoposti all'esame di questa Sezione è la verifica dei requisiti di ammissibilità soggettiva della richiesta (ossia la legittimazione dell'organo richiedente) e di ammissibilità oggettiva, in relazione all'attinenza alla materia della contabilità pubblica e ai caratteri di generalità ed astrattezza delle questioni sottoposte, che non devono implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti e, infine, alla non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni.

Con riferimento al requisito di ammissibilità soggettiva, nel caso di specie risulta integrato l'elemento soggettivo con riguardo sia all'ente richiedente sia all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, infatti, dal Comune, ente espressamente indicato dall'art. 7, co. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall'articolo 123 della Costituzione, attraverso la sua trasmissione sulla piattaforma telematica dedicata, denominata "Centrale pareri".

In ordine al profilo oggettivo dell'attinenza alla contabilità pubblica, il quesito sottoposto al vaglio di questa Sezione presenta caratteristiche che soddisfano i requisiti richiesti, in quanto la richiesta involge, come visto, la corretta

applicazione di diversi principi contabili con riferimento alla programmazione, alla pianificazione finanziaria e alla predisposizione del bilancio, ed è pertanto riconducibile alla materia di contabilità pubblica, come delineata dall'organo di nomofilachia, in quanto volta ad ottenere una disamina della questione in termini generali ed astratti, ferma restando la discrezionalità dell'Ente nell'ambito delle proprie scelte valutative e discrezionali.

2. Nel merito, i primi due quesiti sono connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente, in quanto, in generale, il maneggio di denaro pubblico concorre a connotare la qualifica di agente contabile (art. 74, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 178, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 44, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 36, co. 1, ccnl integrativo regioni - autonomie locali 14 settembre 2000).

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza in materia (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 438/2025), il concetto di *“maneggio di denaro”* (art. 610 del r.d. n. 827/1924) va inteso in senso lato, in modo da ricomprendersi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l'intervento di altro ufficio (*ex multis*, Sez. giur. Abruzzo, n. 29/2017; Sez. giur. Calabria, n. 176/2022; Sez. I centr. app. n. 324/2008).

Nel delineato contesto, l'art. 5, co. 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*“Codice dell'amministrazione digitale”*) stabilisce che i soggetti di cui al precedente art. 2, comprensivo delle pubbliche amministrazioni, *“sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”*.

L'art. 5, comma 4, stabilisce che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce le linee guida, tra l'altro, per l'attuazione di tale articolo. Ne consegue, in generale, la riconducibilità normativa dei pagamenti elettronici (cui inerisce il *Point of sale*, di seguito POS) al concetto di denaro pubblico.

Si perviene, di conseguenza, alla soluzione del terzo quesito.

Al riguardo, *“l'espressione «maneggio di denaro», va intesa nel senso più ampio e deve comprendere tutti i crediti dell'Amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili, POS, conto corrente postale). Stessa cosa dicasi relativamente agli incassi eseguiti con*

carta di credito. Corollario di tale posizione è l'applicazione per queste modalità di riscossione della disciplina dell'agente contabile e l'obbligo di resa del conto giudiziale. Sul punto si sono espresse alcune Sezioni regionali della Corte dei conti: la Corte dei conti Toscana Sezione Giurisdizionale n. 285/2017, la Corte dei conti Sardegna Sezione Giurisdizionale n. 294/2018 e la Sentenza/Ordinanza n. 176/2022 Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria che afferma "Il versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti è una peculiare modalità di riscossione (prevista peraltro, ad esempio, già nel D.Lgs. n. 112 del 1999, nell'ottica di una maggior tutela dell'erario) che non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile, considerata la caratterizzazione generale espansiva della nozione, nonché tenuto conto della correlata nozione estensiva di «maneggio» del denaro" [Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, sentenze dalla n. 201 alla n. 208 del 21 maggio 2026 (giudizi di conto)].

Per altro verso, con riferimento alla normativa particolare (nel caso, art. 6, co. 3-ter, secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 s.m.i. che parla espressamente di "versamento diretto"), la giurisprudenza ha stabilito che *"Le somme corrisposte a titolo di tributi ipotecari e catastali dagli utenti (...) confluiscono nel conto corrente bancario intestato alla Agenzia e, perciò, entrano direttamente nella disponibilità non dell'agente, ma della stessa Agenzia delle Entrate per il tramite dell'affidatario del servizio: la funzione svolta dalla «distinta di versamento» è unicamente quella di consentire la corretta imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato all'atto del riversamento in Tesoreria che, si ribadisce, è obbligo di servizio della banca, non del funzionario dell'Agenzia"* (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 438/2025, cit.).

Dalle suesposte considerazioni, cui il Collegio ritiene di aderire, deriva che il maneggio di denaro pubblico si configura, di regola, anche nel caso in cui la riscossione delle entrate avvenga mediante strumenti elettronici, con la conseguenza che i soggetti incaricati della riscossione tramite POS o analoghi strumenti elettronici sono qualificati come agenti contabili, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale anche nell'ipotesi in cui le somme riscosse confluiscono direttamente nel conto del tesoriere, senza transito nelle disponibilità materiali dell'incaricato.

In tale ambito definitorio, va, in ogni caso, perseguito un approccio prudente, che si attenga all'analisi della fattispecie concreta, sia in punto di diritto sia in punto di fatto, e *"che rifugga da una soluzione aprioristica, essendo invece necessario che la stessa si fondi su di una puntuale disamina della normativa di riferimento"* (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2026, n. 20711).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere conseguente alla richiesta del Comune di Cartura nei termini di cui in parte motiva.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Cartura (PD) e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 giugno 2026.

Il Relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 giugno 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente